

A: FEDERLAB ITALIA

Via Del Corso 42
00186 Roma
Italia

Napoli, 21 febbraio 2008

Fax +39 06 97841203
Attenzione del Presidente D'Anna

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la Vostra proposta del 21 febbraio 2008, il cui testo è di seguito riprodotto.

"A: CALYON S.A., filiale di Milano

Via Brera 21,
20121 Milano
Italia

Napoli, 21 febbraio 2008

Fax +39 02 72303 317
Attenzione di: Securitisation Desk

Oggetto: accordo di cooperazione per la promozione di operazioni di cessione dei crediti vantati dagli associati a Federlab verso gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale

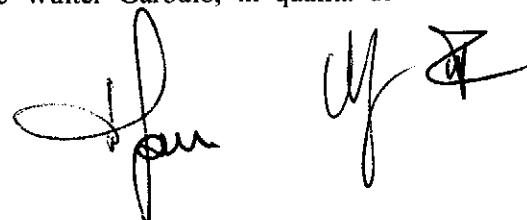
Egregi Signori,

a seguito dei colloqui e degli incontri intercorsi, esponiamo di seguito le intese con Voi raggiunte in merito all'accordo in oggetto.

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DI OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI DAI LABORATORI DI ANALISI ASSOCIATI A FEDERLAB VERSO GLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, tra:

- (1) **COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTANTI I LABORATORI DI ANALISI - FEDERLAB ITALIA**, federazione senza scopo di lucro disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile, con sede legale in Roma, Via Del Corso 42, in questa sede rappresentata dal Dott. Vincenzo D'Anna, in qualità di Presidente (di seguito **FEDERLAB ITALIA**); e
- (2) **CALYON S.A.**, una banca francese con sede legale in Quai du Président Paul Doumer 9, 92920 Parigi La Défense Cedex, iscritta al Registre Commerciale et des Sociétés de Nanterre, al numero SIREN 304 187 701, che agisce – ai fini del presente accordo - per mezzo della propria succursale di Milano, con sede in Via Brera 21, 20121 Milano, Italia, iscritta al registro tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il **TUB**) come filiale di banca estera, in questa sede rappresentata da Michele Rolleri e Walter Garbuio, in qualità di procuratori (di seguito **CALYON** o la **BANCA**).

PREMESSO CHE



- (A) **FEDERLAB ITALIA** coordina numerose associazioni (le **Associazioni Federate**) rappresentanti i laboratori di analisi chimico-cliniche, i biologi patologi clinici e chimici, nonché altre strutture accreditate che erogano prestazioni di branche a visita, riabilitazione e radiologia che operano sul territorio nazionale (gli **Associati**), al fine – *inter alia* - di promuovere e rappresentare gli Associati nei rapporti con le Autorità in ambito nazionale, regionale e territoriale;
- (B) le Associazioni Federate e gli Associati hanno dovuto fare ricorso - in diverse occasioni - ad operazioni di cessione di crediti, per far fronte al ritardo nei pagamenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (incluse, *inter alia*, le Aziende Sanitarie Regionali, le Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere Universitarie), dei Policlinici ed degli altri enti pubblici o privati, locali o nazionali, facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale (gli **Enti**);
- (C) **FEDERLAB ITALIA** - in qualità di rappresentante delle Associazioni Federate e degli Associati - intende esaminare e promuovere ulteriori operazioni di cessione aventi ad oggetto i crediti degli Associati verso gli Enti (rispettivamente, le **Cessioni** ed i **Crediti**);
- (D) pertanto, **FEDERLAB ITALIA** desidera ottenere la cooperazione di primario istituto di credito, che possa ideare - di propria iniziativa o su richiesta di **FEDERLAB ITALIA** o delle Associazioni Federate - le Cessioni da proporre agli Associati;
- (E) **FEDERLAB ITALIA** ha individuato in **CALYON** - una banca specializzata, tra l'altro, nella consulenza in materia di operazioni di finanza strutturata effettuate mediante cessione di crediti ed emissione di strumenti finanziari - il soggetto più idoneo ai fini esposti nella Premessa (D);
- (F) con il presente Accordo, **CALYON** e **FEDERLAB ITALIA** intendono definire i termini e le condizioni della loro cooperazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, **FEDERLAB ITALIA** e **CALYON** convengono quanto segue:

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI, INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Definizioni

Nel presente Accordo:

Accordo indica il presente accordo;

Associati ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A);

Associazioni Federate ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A);

Attività di Analisi ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.2(b)(ii);

Cessioni ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (C);

Comitato di Credito ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.2(b)(ii);

Crediti indica i crediti commerciali vantati dagli Associati nei confronti degli Enti, indicati nella Premessa (B);

Diritto di Prelazione ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1(a);

Documentazione delle Cessioni indica la documentazione contrattuale e finanziaria necessaria per la realizzazione delle Cessioni;

Enti ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B);

Informazioni ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4(b)(iii);

IVA indica l'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

Manifestazione d'Interesse ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.2(b);

Parti indica le parti del presente Accordo;

Rinuncia al Diritto di Prelazione 3.3(a);

Term Sheet Approvato ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.2(e);

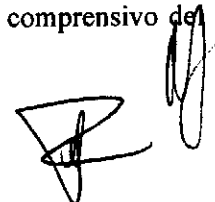
Term Sheet Indicativo ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.2(e);

TUB ha il significato attribuito a tale termine nell'intestazione del presente Accordo; e

Ulteriori Investitori ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9(a);

1.3 Interpretazione

- (a) Salva ogni diversa indicazione, i riferimenti a Premesse, Articoli e Allegati si riferiscono alle premesse, articoli e allegati del presente Accordo.
- (b) I titoli degli Articoli, dei paragrafi e degli Allegati del presente Accordo sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.
- (c) I riferimenti a dati, documenti, registrazioni o informazioni sono a dati, documenti, registrazioni o informazioni su qualsiasi supporto.
- (d) Qualsiasi riferimento ad un contratto, atto o documento deve essere interpretato come un riferimento a tale contratto, atto o documento, così come di volta in volta modificato e/o integrato e/o sostituito dalle parti dello stesso.
- (e) Ogni riferimento ad un soggetto (sia esso un ente, una fondazione, un'associazione o una società) deve essere interpretato in maniera tale da includere qualsiasi suo successore o avente causa.
- (f) Qualsiasi riferimento ad una legge, decreto legislativo, decreto legge o altro provvedimento normativo o regolamentare dovrà intendersi come un riferimento a tale legge, decreto legislativo, decreto legge o altro provvedimento normativo o regolamentare come di volta in volta modificato e/o integrato e/o sostituito.
- (g) A meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.



2. OGGETTO DELL'ACCORDO

- (a) Il presente Accordo definisce i termini e le condizioni della cooperazione tra CALYON e FEDERLAB ITALIA con riferimento ad eventuali future Cessioni.
- (b) Al fine di consentire a CALYON di svolgere le attività oggetto del presente Accordo, FEDERLAB ITALIA:
 - (i) riconosce a CALYON, il Diritto di Prelazione, come definito nel successivo Articolo 3;
 - (ii) si impegna a non attribuire ad altri operatori un diritto analogo o equivalente al Diritto di Prelazione, senza il previo consenso scritto di CALYON;
 - (iii) salvo il caso di Rinuncia al Diritto di Prelazione, ai sensi del successivo Articolo 3.3, si impegna a non sottoporre a, e/o promuovere presso, gli Associati ulteriori operazioni di Cessione rispetto a quelle proposte da CALYON; e
 - (iv) si impegna a non sottoscrivere con terze parti accordi aventi contenuto uguale o simile a quello del presente Accordo.

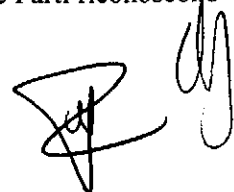
3. DIRITTO DI PRELAZIONE

3.1 Contenuto del Diritto di Prelazione

- (a) FEDERLAB ITALIA, riconosce a CALYON - nei limiti previsti dal presente Articolo - un diritto di prelazione per lo svolgimento delle attività di strutturazione e finanziamento delle Cessioni, rispetto a qualsiasi altro istituto di credito ed intermediario finanziario, sia italiano che straniero (il **Diritto di Prelazione**).
- (b) A seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione da parte di CALYON, FEDERLAB ITALIA farà in modo che, di volta in volta e con riferimento alla relativa Cessione, le Associazioni Federate interessate conferiscano a CALYON l'incarico di predisporre, strutturare ed effettuare la relativa Cessione, mediante la conclusione di un apposito accordo. Tale accordo conterrà – *inter alia* - le tempistiche e le caratteristiche indicative della relativa Cessione.

3.2 Esercizio del Diritto di Prelazione

- (a) Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Prelazione, FEDERLAB ITALIA dovrà informare CALYON, mediante comunicazione nelle forme di cui al successivo Articolo 13 e allegando la relativa documentazione:
 - (i) dell'emissione o della prospettata emissione - da parte degli Enti, delle Regioni o di ogni altra Autorità competente - di qualsiasi provvedimento relativo ai Crediti o a possibili Cessioni; e
 - (ii) di ogni Cessione che FEDERLAB ITALIA intenderà proporre – anche per mezzo delle Associazioni Federate – agli Associati.
- (b) Entro il ventesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo (a), CALYON potrà manifestare, mediante comunicazione nelle forme di cui al successivo Articolo 13, il proprio interesse alla Cessione (la **Manifestazione d'Interesse**). Le Parti riconoscono e danno atto che:



- (i) la Manifestazione di Interesse (A) non comporta per CALYON nessun obbligo di strutturare la relativa Cessione o di acquistare in prima persona, ovvero a far acquistare da terzi, i Crediti e (B) non costituirà, di per sé, esercizio del Diritto di Prelazione; e
 - (ii) che l'esercizio del Diritto di Prelazione è facoltà discrezionale di CALYON ed è, in ogni caso, subordinato (A) al positivo esito delle attività previste al successivo paragrafo (c) (le **Attività di Analisi**) ed (B) all'ottenimento di tutte le autorizzazioni interne relative alla Cessione, ivi inclusa l'approvazione del comitato di credito di CALYON (il **Comitato di Credito**).
- (c) Successivamente alla Manifestazione di Interesse, CALYON svolgerà le Attività di Analisi, provvedendo - anche con l'ausilio di consulenti legali, fiscali, tecnici, assicurativi e di mercato, riconosciuti in campo internazionale (che agiranno autonomamente, sotto il coordinamento di CALYON) - a:
- (i) svolgere le attività necessarie, *inter alia*, alla definizione della struttura della Cessione e all'analisi dei relativi profili fiscali e legali. A tal proposito, CALYON potrà effettuare una due diligence su:
 - (A) gli atti e/o i provvedimenti relativi ai Crediti e/o alle Cessioni emessi - a seconda dei casi - dagli Enti, dalle Regioni o da ogni altra Autorità competente;
 - (B) i contratti dai quali sorgono o sorgeranno i Crediti oggetto della Cessione; e
 - (C) ogni altro documento ritenuto utile o rilevante, secondo il giudizio di CALYON;
 - (ii) predisporre, negoziare con FEDERLAB ITALIA e le Associazioni Federate coinvolte, e finalizzare la Documentazione della Cessione, nella quale saranno indicate le caratteristiche e la tempistica della relativa operazione; e
 - (iii) studiare e predisporre i modelli finanziari e analizzare i flussi di cassa.
- (d) Le Parti riconoscono e danno atto che lo svolgimento delle Attività di Analisi (comprehensive della predisposizione, negoziazione e finalizzazione della Documentazione della Cessione) non costituisce e non deve essere interpretata:
- (i) come un impegno a strutturare la relativa Cessione;
 - (ii) come, un'offerta di acquisto o un impegno ad acquistare, ovvero a far acquistare da terzi, i Crediti; e/o
 - (iii) come, un impegno o una garanzia di CALYON di ottenere l'approvazione del Comitato di Credito.
- (e) Compite le Attività di Analisi, CALYON predisporrà un documento contenente i termini, le condizioni e la struttura della Cessione, come definiti a seguito delle Attività di Analisi (il **Term Sheet Indicativo**). Successivamente, CALYON sottoporrà il Term Sheet Indicativo al Comitato di Credito, per ottenerne l'approvazione (il **Term Sheet Approvato**) e per conseguire tutte le necessarie autorizzazioni interne.
- (f) A seguito del soddisfacente esito delle Attività di Analisi ed una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni interne (ivi inclusa quella del Comitato Crediti), CALYON - dandone comunicazione scritta a FEDERLAB ITALIA nelle forme di cui al successivo Articolo 13 - eserciterà il Diritto di Prelazione.

- (g) Una volta esercitato il Diritto di Prelazione da parte di CALYON, FEDERLAB ITALIA:
- (i) entro il termine di 10 giorni, conferirà - e farà sì che le singole Associazioni Federate interessate conferiscano - a CALYON l'incarico di predisporre, strutturare ed effettuare la relativa Cessione, in conformità con il Term Sheet Approvato;
 - (ii) promuoverà e sottoporrà all'attenzione degli Associati – anche per mezzo delle Associazioni Federate – la Cessione proposta da CALYON.
- (h) Le Parti riconoscono e danno atto che, con l'esercizio del Diritto di Prelazione, CALYON non assume nei confronti di FEDERLAB ITALIA, delle Associazioni Federate, degli Associati o degli Enti:
- (i) alcun impegno ad acquistare in prima persona, ovvero a far acquistare da terzi, i Crediti;
 - (ii) alcuna responsabilità - e non presta alcuna garanzia – circa la conclusione delle Cessioni; e/o il buon esito delle stesse.
- (i) Le Parti riconoscono e danno atto, ora per allora, che CALYON potrà – a proprio insindacabile giudizio e in ogni momento (pertanto, anche a seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione) - modificare le condizioni economiche indicate nel Term Sheet Approvato, al fine di renderle coerenti con quelle di volta in volta applicate nel mercato bancario e finanziario domestico ed internazionale, per operazioni similari.

3.3 Rinuncia al Diritto di Prelazione

- (a) CALYON potrà – a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento – rinunciare al Diritto di Prelazione con riferimento ad una o più Cessioni prospettate da FEDERLAB ITALIA, dandone comunicazione scritta (la **Rinuncia al Diritto di Prelazione**) nelle forme di cui al successivo Articolo 13.
- (b) Una volta ricevuta la Rinuncia al Diritto di Prelazione, FEDERLAB ITALIA potrà – con riferimento alla sola Cessione cui la Rinuncia al Diritto di Prelazione si riferisce – affidare ad un altro istituto di credito o intermediario finanziario, l'incarico di predisporre, strutturare ed effettuare la relativa Cessione.
- (c) Le Parti riconoscono e danno atto che:
- (i) la Rinuncia al Diritto di Prelazione da parte di CALYON avrà effetto solo con riferimento alla Cessione in relazione alla quale è stata esercitata e non produrrà alcun ulteriore effetto relativamente al presente Accordo o a eventuali ulteriori Cessioni; e
 - (ii) FEDERLAB ITALIA non potrà utilizzare – al fine di realizzare una Cessione per la quale CALYON abbia esercitato la Rinuncia al Diritto di Prelazione - le informazioni e i documenti ricevuti da CALYON prima dell'esercizio della Rinuncia al Diritto di Prelazione.

4. ULTERIORI DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

- (a) Ai sensi del presente Accordo:
- (i) FEDERLAB ITALIA dovrà informare CALYON - affinché possa esercitare il Diritto di Prelazione – di ogni Cessione che FEDERLAB ITALIA intende promuovere presso o sottoporre all'attenzione degli Associati.

- (ii) CALYON avrà diritto – ma non anche l'obbligo - di ideare e proporre, tramite FEDERLAB ITALIA, agli Associati le Cessioni, predisponendo la Documentazione delle Cessioni.
 - (iii) FEDERLAB ITALIA avrà l'obbligo di sottoporre all'attenzione degli Associati – anche per mezzo delle Associazioni Federate – ogni Cessione dei Crediti ideata e proposta da CALYON.
- (b) In aggiunta a quanto sopra, FEDERLAB ITALIA presterà la propria collaborazione a CALYON:
- (i) informando prontamente CALYON dell'emissione o della prospettata emissione - da parte degli Enti, delle Regioni o di ogni altra Autorità competente - di qualsiasi provvedimento relativo ai Crediti o a possibili Cessioni;
 - (ii) istaurando e mantenendo un efficiente dialogo con le Associazioni Federate e gli Associati;
 - (iii) fornendo e/o facendo in modo che gli Associati, gli Enti, le Regioni ed le altre Autorità eventualmente coinvolte forniscano a CALYON tutte le informazioni, i dati e documenti (le **Informazioni**) relativi ai Crediti, che si rendano necessari per lo svolgimento delle Attività di Analisi e per la realizzazione delle Cessioni e che CALYON e/o i propri consulenti legali, fiscali ed ogni altro consulente potranno ragionevolmente richiedere; e
 - (iv) proponendo, in nome proprio e su richiesta di CALYON, agli Enti, alle Regioni o alle altre Autorità coinvolte, eventuali osservazioni utili e opportune per la realizzazione delle Cessioni.
- (c) Senza pregiudizio per quanto stabilito nel precedente paragrafo 4(b)(i), resta inteso che CALYON potrà predisporre la Documentazione delle Cessioni, sia di propria iniziativa sia su richiesta di FEDERLAB ITALIA e/o delle Associazioni Federate e/o degli Associati, anche relativamente a Cessioni per le quali non si renda necessario alcun intervento degli Enti, delle Regioni o di altre Autorità.
- (d) Ove CALYON manifesti – di propria iniziativa - l'intenzione di proporre una nuova Cessione, FEDERLAB ITALIA potrà fornire le proprie osservazioni circa le modalità e i tempi della stessa e formulare proposte relativamente alla Documentazione delle Cessioni, entro un termine ragionevole. Resta tuttavia inteso che CALYON potrà valutare indipendentemente tali osservazioni, e non sarà in alcun modo vincolata dalle stesse.
- (e) Le parti prendono atto e riconoscono che – con il presente Accordo - CALYON non assume nei confronti di FEDERLAB ITALIA, delle Associazioni Federate, degli Associati o degli Enti:
- (i) alcun impegno ad acquistare in prima persona, ovvero a far acquistare da terzi, i Crediti;
 - (ii) alcuna responsabilità - e non presta alcuna garanzia – circa la conclusione delle Cessioni; e/o il buon esito delle stesse.
- (f) Senza pregiudizio per quanto stabilito nel paragrafo 4(e) ed a scanso di ogni equivoco, le Parti riconoscono e prendono atto che la realizzazione di ogni Cessione sarà - in ogni caso - subordinata:
- (i) all'ottenimento di tutte le approvazioni e i consensi interni degli organi competenti di CALYON;
 - (ii) all'emissione o alla sottoscrizione, da parte degli Enti coinvolti, dei provvedimenti e degli atti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, eventuali delibere, nullaosta

ed accordi transattivi) eventualmente necessari – secondo il giudizio di CALYON - per rendere possibile o consentire il buon esito delle Cessioni;

- (iii) al soddisfacente completamento della due diligence legale, contabile, finanziaria sui Crediti da parte di CALYON o dei soggetti dalla stessa incaricati;
 - (iv) alla sottoscrizione della Documentazione delle Cessioni, che dovrà includere tutti i termini e condizioni, incluso il prezzo d'acquisto dei Crediti e tutti gli altri termini economici delle Cessioni, conformi alla prassi di mercato e soddisfacenti per CALYON;
 - (v) al soddisfacimento di tutte le condizioni, sospensive e risolutive, eventualmente previste nella Documentazione delle Cessioni che sarà predisposta per ciascuna Cessione; e
 - (vi) al non verificarsi di un evento di qualsivoglia natura, al di fuori del ragionevole controllo secondo l'ordinaria diligenza di CALYON, che non consenta in tutto o in parte l'esecuzione del presente Accordo.
- (g) CALYON si impegna, ora per allora:
- (i) ad informare periodicamente FEDERLAB ITALIA in merito alle attività svolte e ai servizi resi da parti terze (ad eccezione dei propri consulenti, collaboratori e revisori) coinvolte nella realizzazione delle Cessioni, alle maggiori criticità incontrate e all'eventuale aggiornamento della tempistica delle Cessioni;
 - (ii) a collaborare con FEDERLAB ITALIA nella definizione di convenzioni con Cariparma S.p.A., volte a consentire agli Associati di beneficiare di un'anticipazione creditizia nei termini e alle condizioni che saranno di volta in volta definite;
- (h) Il prezzo di acquisto di ciascun Credito sarà definitivo solo a seguito:
- (i) dell'approvazione della Cessione da parte del comitato di credito di CALYON;
 - (ii) dell'esito soddisfacente dell'attività di due diligente sulla documentazione di volta in volta richiesta;
 - (iii) della negoziazione di documentazione contrattuale i cui termini e le cui condizioni siano soddisfacenti per CALYON;
 - (iv) al rilascio di legal opinions da parte dei consulenti legali di CALYON, i cui contenuti siano soddisfacenti per CALYON; e
 - (v) alla verifica delle condizioni di mercato al momento delle singole Cessioni.
 - (vi) delle modalità di pagamento e/o di moratoria eventualmente concordate con le singole AASSLL
- (i) Calyon si impegna, altresì, a presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, un prodotto che preveda l'acquisto dei seguenti crediti:
- (i) crediti portati solamente da fatture per prestazioni rese in favore del S.S.N., nei limiti dei tetti di spesa e della Capacità Operativa Massima, i cui importi saranno attestati da Federlab;

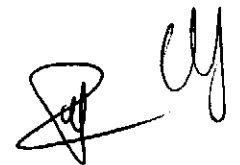
- (ii) crediti portati da decreti ingiuntivi esecutivi;
- (iii) crediti portati da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Per tali crediti il prezzo di acquisto sarà definitivo a seguito della negoziazione, nel termine indicato all'Articolo 4(i) delle modalità operative e della tempistica con Federlab, nonché:

- (i) dell'approvazione della Cessione da parte del comitato di credito di CALYON;
 - (ii) dell'esito soddisfacente dell'attività di due diligenti sulla documentazione di volta in volta richiesta;
 - (iii) della negoziazione di documentazione contrattuale i cui termini e le cui condizioni siano soddisfacenti per CALYON;
 - (iv) al rilascio di legal opinions da parte dei consulenti legali di CALYON, i cui contenuti siano soddisfacenti per CALYON; e
 - (v) alla verifica delle condizioni di mercato al momento delle singole Cessioni.
- (j) Federlab e Calyon stabiliscono di comune accordo che ove mai il prodotto di cui all'Articolo 4(i) non dovesse essere presentato a Federlab entro il termine ivi indicato, il presente accordo si risolverà e non avrà alcuna efficacia tra le parti.
- (k) A scanso di equivoci, FEDERLAB ITALIA e CALYON concordano e dichiarano sin d'ora che:
- (i) l'attività svolta da CALYON ai sensi del presente Accordo non costituisce e non costituirà una consulenza a favore di FEDERLAB ITALIA, e/o delle Associazioni Federate e/o degli Associati;
 - (ii) le comunicazioni di CALYON e la Documentazione delle Cessioni non potranno essere considerate da FEDERLAB ITALIA, e/o dalle Associazioni Federate e/o dagli Associati come consulenza di carattere finanziario, legale, fiscale o di altro tipo ovvero come assicurazione o garanzia della realizzazione o del buon fine della Cessione;
 - (iii) ogni iniziativa e decisione relativa alle operazioni sarà valutata, da parte di FEDERLAB ITALIA, e/o delle Associazioni Federate e/o degli Associati in maniera indipendente; e
 - (iv) CALYON non svolgerà – in nessun caso – alcuna valutazione finanziaria, né si assumerà alcuna responsabilità per quanto concerne l'analisi della convenienza economica delle Cessioni e, pertanto, tale analisi dovrà essere effettuata da FEDERLAB ITALIA, dalle Associazioni Federate e dagli Associati, basandosi sul proprio indipendente giudizio.

5. DURATA

Il presente Accordo ha la durata di trentasei mesi dalla data di stipula dello stesso, salvo proroga che FEDERLAB ITALIA si impegna sin d'ora a concedere a CALYON qualora detta proroga si rendesse necessaria per il completamento di una o più Cessioni, salvo quanto previsto dall'Articolo 4(i).



6. INFORMAZIONI

- (a) FEDERLAB ITALIA assicurerà a CALYON la veridicità, affidabilità e completezza, per ogni aspetto rilevante, di tutte le Informazioni fornite da FEDERLAB ITALIA anche con riferimento a documenti e/o comunicati da rendere disponibili ai terzi nell'ambito delle Cessioni.
- (b) FEDERLAB ITALIA autorizza CALYON all'utilizzo di tali informazioni, esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Accordo e – in ogni caso - nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Articolo 7.
- (c) FEDERLAB ITALIA riconosce e acconsente al fatto che CALYON:
 - (i) utilizzerà le Informazioni fornite e le altre informazioni comunque rese disponibili a CALYON, facendo affidamento sulla loro accuratezza e completezza, senza aver alcun obbligo di verificare indipendentemente le stesse;
 - (ii) non assumerà alcuna responsabilità in ordine all'accuratezza o alla completezza delle Informazioni o di qualsiasi altra informazione; e
 - (iii) non assume alcun obbligo di svolgere una valutazione, perizia o verifica indipendente sulle attività e passività degli Associati.

7. RISERVATEZZA

- (a) CALYON riconosce che tutte le informazioni ricevute in forma scritta nell'esecuzione dell'Accordo da FEDERLAB ITALIA o da persone o istituzioni da questi autorizzate hanno natura strettamente confidenziale e, pertanto, si impegna a non utilizzare tali informazioni né direttamente né indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, per fini diversi dalle Cessioni e/o non connessi all'esecuzione dell'Accordo.
- (b) CALYON non potrà rivelare a terzi l'esistenza o il contenuto delle informazioni ricevute nell'ambito dell'Accordo da FEDERLAB ITALIA o da persone o istituzioni da questi autorizzate, né fare circolare o citare le medesime informazioni.
- (c) Tale vincolo alla diffusione di informazioni riservate non verrà considerato inosservato allorché le medesime informazioni siano portate da CALYON a conoscenza dei propri consulenti legali e fiscali, delle agenzie di rating, né nei seguenti casi:
 - (i) qualora FEDERLAB ITALIA abbia preventivamente autorizzato per iscritto la diffusione delle relative informazioni;
 - (ii) qualora già in possesso di CALYON e fornite su base non-confidenziale prima della firma del presente Accordo;
 - (iii) qualora le informazioni diventino di dominio pubblico;
 - (iv) qualora CALYON abbia il dovere di divulgare tali informazioni in base ad eventuali leggi e/o regolamenti;
 - (v) qualora a CALYON sia richiesto od imposto da una competente autorità pubblica o di vigilanza;
 - (vi) qualora CALYON debba divulgare dette informazioni al fine di difendersi da azioni e procedimenti intentati contro di essa.

- (d) Il presente impegno alla riservatezza rimane vincolante per 12 mesi dalla data di ricevimento delle Informazioni.
- (e) FEDERLAB ITALIA accetta di non pubblicare ed organizzare la pubblicazione di documenti od annunci riguardanti le Cessioni che si riferiscano, esplicitamente o implicitamente, a CALYON, senza il preventivo consenso di CALYON.
- (f) CALYON potrà pubblicare, a proprie spese, su giornali e riviste, messaggi pubblicitari destinati alla pubblica diffusione che descrivano le attività e i servizi resi in connessione al contenuto del presente Accordo, concordandone preventivamente con FEDERLAB ITALIA il contenuto. Resta inteso che CALYON non dovrà concordare preventivamente con, o ottenere il permesso di, FEDERLAB ITALIA in relazione alla pubblicazione di messaggi pubblicitari non destinati alla pubblica diffusione.

8. CONFLITTO DI INTERESSI

(a) CALYON

- (i) svolge varie attività nel settore bancario e finanziario (quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di *investment management*, di *corporate finance*, di emissione e contrattazione di titoli); ed
- (ii) è parte (o potrebbe divenire parte) di accordi con altre associazioni di categoria, intermediari finanziari ed enti pubblici (ivi incluse le Regioni),

che potrebbero dare origine a situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto al presente accordo.

- (b) FEDERLAB ITALIA riconosce espressamente che CALYON potrà continuare a svolgere le attività di cui al presente Accordo nonostante il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, purché abbia attivato procedure interne volte ad assicurare l'indipendenza delle relative operazioni ed a prevenire la diffusione di informazioni e dati all'esterno di CALYON.

9. SINDACAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE

- (a) A seguito della Manifestazione d'Interesse, CALYON avrà il diritto e la facoltà - ma non anche l'obbligo - di coinvolgere nella Cessione uno o più istituti di credito o intermediari finanziari, con il consenso di FEDERLAB ITALIA (gli **Ulteriori Investitori**). FEDERLAB ITALIA si impegna sin d'ora a non negare irragionevolmente il proprio consenso al coinvolgimento degli Ulteriori Investitori.

- (b) FEDERLAB ITALIA prende atto e accetta espressamente, ora per allora, che:

- (i) nel contesto di ciascuna Cessione, CALYON potrà - a suo insindacabile giudizio - acquistare i Crediti in prima persona o avvalendosi di terzi, incluse società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- (ii) a seguito delle Cessioni, CALYON potrà cedere o trasferire in tutto o in parte (A) i Crediti o (B) il rischio di credito ad essi connesso, effettuando - in prima persona ovvero mediante soggetti terzi - operazioni finanziarie (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - cartolarizzazioni, derivati di credito, covered bonds e altre operazioni strutturate) che contemplino, ove necessario, l'emissione di strumenti finanziari da collocare privatamente e/o sul mercato dei capitali.

10. CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

FEDERLAB ITALIA si impegna a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti applicabili, anche di rilevanza penale, in relazione all'espletamento del presente Accordo. In particolare, FEDERLAB ITALIA dichiara che tutti i soggetti che agiranno in suo nome e per suo conto ai fini del presente Accordo (i "**Rappresentanti**") sono a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("**Decreto 231**"). A tal proposito, FEDERLAB ITALIA dichiara e garantisce di aver adottato ed implementato il modello organizzativo previsto da Decreto 231.

11. LEGGE APPLICABILE

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e va interpretato in base alla stessa.

12. FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia tra le Parti in merito all'interpretazione, validità o esecuzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- (a) I termini e le condizioni del presente accordo non potranno essere modificati se non con accordo scritto tra le Parti.
- (b) Il mancato o ritardato esercizio di uno o più diritti da parte di una delle Parti non costituisce rinuncia agli stessi, salva la prescrizione.
- (c) I termini del presente Accordo costituiscono l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituiscono e cancellano qualsiasi precedente accordo, intesa o rappresentazione, scritta o orale, tra le Parti relativa all'Accordo.
- (d) Tutte le comunicazioni per iscritto dovute, o comunque effettuate, in esecuzione dell'Accordo dovranno essere fatte a mano, per raccomandata A/R o via facsimile e indirizzate a:
 - (i) CALYON S.A., filiale di Milano
Via Brera 21,
20121 Milano
Italia

Fax +39 02 72303 317
Attenzione di: Securitisation Desk
 - e
 - (ii) FEDERLAB ITALIA
Via Del Corso 42
00186 Roma
Italia

Fax +39 06 97841203
Attenzione di Presidente D'Anna
- (e) Le comunicazioni si intenderanno ricevute dal destinatario nel momento della consegna, se a mani, ovvero nel momento della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento o del facsimile, confermato quest'ultimo dal relativo rapporto di trasmissione. Resta inteso che le comunicazioni

date in conformità a quanto sopra, ma ricevute in un giorno non lavorativo o dopo l'orario di lavoro del luogo di ricevimento, si considereranno ricevute nel giorno lavorativo successivo nel luogo di ricevimento.

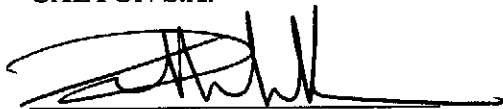
- (f) Fermo restando il disposto dell'articolo 1419 codice civile, ove una o più clausole del presente accordo fossero dichiarate invalide e inefficaci, questo non pregiudicherà l'efficacia e la validità delle altre clausole o dell'intero accordo.

Qualora conveniate che la presente proposta rifletta correttamente le intese raggiunte, Vi preghiamo di trascriverne il testo e di inviarcene una copia, da Voi debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta, in segno di piena ed incondizionata accettazione.

FEDERLAB ITALIA "

Inviando la presente, debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta, in segno di piena ed incondizionata accettazione.

CALYON S.A.



Da: Michele Rolleri
In qualità di: Managing Director



Da: Walter Garbuio
In qualità di: Director